Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1904 — Roma — Mercoledì 17 agosto — Numero 192

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32;	L. 17;	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36;	» 19;	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» 80;	» 41;	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il Numero 422 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 ed 11 della legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917 (serie 2ª);

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Novara in data 30 ottobre 1903;

Sulla proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comitato forestale della provincia di Novara, è incaricato di promuovere, ai termini dell'articolo 11 della vigente legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917 (serie 2ª), il rinsaldamento delle frane denominate *Casermetta* e *Sabbioni* in *Valle Vigezzo*.

È perciò costituito il Consorzio tra la provincia di Novara e lo Stato.

Art. 2.

L'ispettore forestale di Novara compila e presenta al Comitato forestale il progetto dei lavori col piano di conservazione relativo.

Il Comitato, col proprio avviso, lo trasmette al Ministero di Agricoltura, che, sentito il parere del Consiglio forestale, statuisce sul progetto e sul piano medesimo.

L'esecuzione e la sorveglianza dei lavori è affidata all'Amministrazione forestale.

Art. 3.

Nel mese di maggio di ogni anno, il Comitato redige e trasmette al Ministero di Agricoltura il bilancio preventivo delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario successivo, e nel mese di agosto il Comitato stesso delibera e presenta al Ministero suddetto il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Art. 4.

La spesa dei lavori per il rinsaldamento delle frane denominate *Casermetta* e *Sabbioni* in *Valle Vigezzo* è prevista nella somma di L. 50,000, ed i lavori stessi verranno compiuti in due esercizî finanziari consecutivi, a datare dal 1904-905.

Art. 5.

Il Governo concorre per la metà della spesa di cui all'articolo precedente, corrispondendo annualmente la somma di L. 12,500, da prelevarsi dal fondo stanziato la

capitolo 74 del bilancio passivo del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, per l'esercizio finanziario 1904-1905, e da quello del capitolo corrispondente per l'esercizio 1905-906.

L'altra metà rimane a carico dell'amministrazione provinciale di Novara in conformità della deliberazione di cui è fatto cenno nelle premesse del presente decreto.

Art. 6.

La contabilità è tenuta dalla ragioneria della Prefettura di Novara, la quale depositerà in conto corrente, nella tesoreria provinciale, le somme riscosse dal Governo e della provincia, e provvederà con ordinativi del Prefetto, quale presidente del Comitato forestale, ai pagamenti.

Alle spese dei lavori che verranno eseguiti in economia dall'amministrazione forestale, sarà provveduto con mandati di anticipazione non superiori ogni volta alle L. 2,000, e di ogni anticipazione il funzionario delegato renderà conto nelle forme stabilite dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

I pagamenti per le opere date in appalto saranno effettuati in base alle condizioni determinate dai rispettivi contratti.

Art. 7.

Una Commissione tecnica nominata dal Prefetto, e della quale faranno parte l'Ispettore forestale e l'ingegnere del Comitato forestale, visiterà e collauderà ogni anno i lavori eseguiti, e presenterà una relazione particolareggiata al Comitato anzidetto, il quale, col proprio voto, la rimetterà al Ministero d'Agricoltura.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero 424 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 27 della legge (testo unico) 28 luglio 1901, n. 387, sulla Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai;

Veduti gli articoli 3, 4 e 5 dello statuto della Cassa Nazionale predetta, approvato con R. decreto 21 maggio 1902, n. 183;

Veduto il R. decreto 3 luglio 1902, n. 289, per la nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione della Cassa Nazionale;

Veduto il risultato del sorteggio eseguito dal Consiglio di amministrazione della Cassa Nazionale nella adunanza del 10 giugno 1904, ai termini dell'art. 5 del citato statuto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono confermati nell'ufficio di componenti il Consiglio di amministrazione della Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, i signori:

Comm. Marco Besso,

Conte Sigismondo Malatesta,

On. duca Leopoldo Torlonia, deputato al Parlamento,

Comm. Luigi Venosta, direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero 425 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 agosto 1873, n. 1691 (serie 2ª), che approva il regolamento della fondazione Cernazai, annessa all'Istituto nazionale per le figlie dei militari italiani in Torino;

Veduta la proposta fatta dal Consiglio direttivo del predetto Istituto, perchè siano modificati gli articoli 4 e 6 del regolamento medesimo;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la Pubblica Istruzione e per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Agli articoli 4 e 6 del regolamento della fondazione Cernazai, approvato con R. decreto 10 agosto 1873, n. 1691 (serie 2ª), sono sostituiti i seguenti:

Art. 4. — Sono costituiti nell'Istituto nazionale per le figlie dei militari e nelle varie case di educazione da esso dipendenti dei posti gratuiti che prenderanno il nome di posti Cernazai.

Il numero dei posti verrà determinato in proporzione delle rendite annuali di spettanza del lascito Cernazai, nella ragione di un annuo corrispettivo di L. 800 per i posti nell'Istituto superiore « Villa della Regina », di L. 600 per quelli nella Casa magistrale e di L. 400 per quelli nella Casa professionale.

Art. 6. — Per le alunne ammesse ai posti Cernazai, l'Istituto provvederà a tutte le spese che possono occorrere per la scuola, alle spese di bucato, di medico e

medicine, di cancelleria e a tutto ciò che potrà abbisognare per la loro educazione ed istruzione, restando a carico dei parenti le sole spese di libri, di musica, di vestiario e di calzatura.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
ORLANDO.

Visto, *Il Guardasigilli*: RONCHETTI.

Il Numero 426 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Visto il R. decreto 26 giugno 1904, n. 309, col quale si stabiliscono le norme per l'ammissione nel personale della carriera amministrativa e di ragioneria del Ministero della Marina.

Vista la legge 11 luglio 1904, n. 353, relativa a modificazioni alle tabelle organiche dell' Amministrazione centrale della Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In applicazione della tabella *A*, annessa alla legge sopracitata in data 11 luglio 1904, n. 353, i vincitori dei concorsi per l'ammissione nel personale del Ministero della Marina (carriera amministrativa e di ragioneria), dovranno prestare servizio a titolo di esperimento, per un periodo non inferiore a tre mesi, in qualità di volontari.

I candidati provenienti dai Corpi militari e civili della R. Marina sono esentati dal periodo di esperimento suindicato; essi conserveranno il loro grado e corrispondente stipendio fino a che non conseguano la nomina a vice segretario.

Le nomine a vice segretario di 2ª classe, saranno fatte man mano che i posti si rendono vacanti, nell'ordine e secondo le norme stabilite negli articoli 16 e 17 del R. decreto 26 giugno 1904, n. 309.

Compiuto il periodo trimestrale di esperimento i volontari, che non avessero ancora conseguito la nomina, percepiranno un assegno pari alla metà dello stipendio annesso al grado di vice segretario di 2ª classe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
C. MIRABELLO.

Visto, *Il Guardasigilli*: RONCHETTI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

ISTRUZIONE SUPERIORE

Università.

Nell'Università di Bologna.

Con decreto Ministeriale del 13 luglio 1904:

È aumentato di un decimo, per compiuto quinquennio, lo stipendio di Emery Carlo, professore ordinario di zoologia, da L. 6000 a L. 6500, dal 1° luglio 1904.

Nell'Università di Messina.

Con decreto Ministeriale del 30 giugno 1904:

È aumentato di un decimo, per compiuto sessennio, lo stipendio di Carrera Sebastiano, bidello, da L. 880 a L. 960, dal 1° aprile 1904.

Nell'Università di Napoli.

Con decreto Ministeriale del 30 giugno 1904:

È aumentato di un decimo, per compiuto sessennio, lo stipendio di Milone Ugo, coadiutore nel gabinetto d'igiene, da L. 1467.40 a L. 1600.80, dal 1° marzo 1904 — Grannile Giovanni, custode nel gabinetto di anatomia umana, da L. 850 a L. 935, dal 1° gennaio 1904.

Con decreto Ministeriale del 13 luglio 1904:

È aumentato di un decimo, per compiuto quinquennio, lo stipendio di Siacci Francesco, professore ordinario di meccanica razionale, da L. 7000 a L. 7500, dal 1° luglio 1904 — Delpino Federico, professore ordinario di botanica, da L. 7000 a L. 7500, dal 1° luglio 1904.

Nell'Università di Padova.

Con decreto Ministeriale del 13 luglio 1904:

È aumentato di un decimo, per compiuto quinquennio, lo stipendio di Ghirardini Gherardo, professore ordinario di archeologia, da L. 6000 a L. 6500, dal 1° luglio 1904 — Breda Achille, professore ordinario di clinica dermosifilopatica, da L. 6000 a L. 6500, dal 1° luglio 1904.

Nell'Università di Palermo.

Con decreto Ministeriale del 27 giugno 1904:

Di Martino Giulia è nominata levatrice maestra nella clinica ostetrica, con lo stipendio di L. 1000, dal 1° luglio 1904 al 30 giugno 1906.

Con decreto Ministeriale del 30 giugno 1904:

È aumentato di un decimo, per compiuto sessennio, lo stipendio di Pagano Giuseppe, assistente al gabinetto di fisiologia, da L. 1200 a L. 1320, dal 1° novembre 1901.

Nell'Università di Pisa.

Con decreto Ministeriale del 13 luglio 1904:

È aumentato di un decimo, per compiuto quinquennio, lo stipendio di Crivellucci Amedeo, professore ordinario di storia moderna, da L. 6000 a L. 6500, dal 1° luglio 1904.

Nell'Università di Roma.

Con decreto Ministeriale del 13 luglio 1904:

È aumentato di un decimo, per compiuto quinquennio, lo stipendio di Luciani Luigi, professore ordinario di fisiologia, da L. 7000 a L. 7500, dal 1° luglio 1904.

Nell'Università di Torino.

Con decreto Ministeriale del 13 aprile 1904:

è aumentato di un decimo, per compiuto quinquennio, lo stipendio di Bobba Romualdo, professore di storia della filosofia, da L. 7000 a L. 7500, dal 1° luglio 1904.

ISTRUZIONE SECONDARIA TECNICA

Istituti tecnici e nautici.

Con decreto Ministeriale del 16 luglio 1904:

Lucchini Eugenio, professore reggente di lingua inglese nell'isti-

tuto tecnico di Sassari, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamato, a sua domanda, in servizio nello stesso istituto, dal 16 luglio 1904.

Scuole tecniche.

Con decreto Ministeriale del 30 giugno 1904:

Castelfranco Laudadio, titolare di lingua francese nella scuola tecnica di Modena, è aumentato di un decimo per compiuto sessennio, portandolo da L. 3420 a L. 3690.

Con decreto Ministeriale del 15 luglio 1904:

Prinzivalli Gaetano, incaricato di computisteria nella scuola tecnica « Scinà » di Palermo, presentemente in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamato in servizio, a sua domanda, presso la detta scuola tecnica, dal 16 luglio 1904.

EDUCAZIONE FISICA E MORALE

Ginnastica.

Con decreto Ministeriale del 25 giugno 1904:

sono aumentati gli stipendi dei seguenti maestri di ginnastica: Caiol Parodi Ernestina, da L. 880 a L. 960, dal 1° dicembre 1903 — Archetti Cesare, da L. 600 a L. 660, dal 1° ottobre 1903.

Con decreto Ministeriale del 30 giugno 1904:

Montagna Ugolino è richiamato dall'aspettativa dal 1° luglio e destinato a prestar servizio quale maestro di ginnastica nell'istituto tecnico e reggente nella scuola tecnica di Pesaro.

Con decreto Ministeriale del 14 luglio 1904;

è aumentato di un decimo, per compiuto sessennio, lo stipendio delle seguenti insegnanti, dal 1° luglio 1904:

Tisatti Amalia, da L. 880 a L. 960 — Venturi Prosperi Sofia, id. id. — Esposito Fortunata, id. id. — Riva Fossati Emilia, id. id. — Zaniboni Anna, id. id. — Pignatiello Concetta, id. id. — Rossi Pettoello Italia id. id. — Doto Cristina, id. id. — Manto Concetta, id. id. — Pettigiani Luigia, id. id. — Sgaruglia Clotilde, id. id. — Ricca Rosalia, id. id.

MINISTERO DEL TESORO

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Intendenze di Finanza.

Con R. decreto del 2 giugno 1904:

Ranieri Francesco — Nozzolini Demostene — Gentile Diego Rosario — Capobianco Vincenzo — Corregiari Giuseppe — Chiara Pietro — Di Giovanni Salvatore — Caggegi Giovanni — Bando Sebastiano — Colavito Giuseppe — Natale Angelo — Degani Pietro — Guidi Luigi — Cecco Pietro — La Commare Giuseppe — Paleologo Giovanni — Mattiuzzi Carlo — Misuriello Fortunato — Accattatis Domenico — Giomo Attilio — Percacini Adolfo — Faggioni Gioacchino — Zamboni Carlo — Rodella Benvenuto — Carmagnani Vittorio — Magi Guido — Del Re Alfonso — Pasquali Francesco Saverio — Fabozzi Osvaldo.

I seguenti magazzinieri-economi di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, sono confermati colla stessa qualità e classe con l'annuo stipendio di L. 3000, a datare dal 1° luglio 1904:

Scangi Francesco — Tomaselli Raffaele — Conte Francesco — Ambolini Emilio — Marchi Giuseppe — Viviani Pietro — Campaiola Giuseppe — Dell'Apa Domenico — Vitti Carlo — Rodinò Cesare — Grossi Eduardo — Latino Michele — Chiantore Cesare — Mascarucci Fedoro — Radicchi Dario — Rosati Costantino — De Gatzen Antonio — Matera Dionisio.

I seguenti magazzinieri-economi di 2ª classe nell'Intendenza di finanza sono confermati nella stessa qualità e classe con l'annuo stipendio di L. 2500, a decorrere dal 1° luglio 1904:

Veralli Stanislao — Morelli Francesco — Facchini Anselmo — Lauro Francesco — Galassini Oreste — Parola Giuseppe — Cuccia Andrea — Lazzarino Carlo — Trenchi Ernesto — Spinelli Arfileo — Pannaggi Ferdinando — Persico Vincenzo — Cichelli Tommaso — Placella Gennaro — Peroglio Annibale — Cornaglia Luigi — Müller Alessandro.

I seguenti magazzinieri economi sono nominati dalla 2ª alla 3ª classe, continuando a percepire lo stesso stipendio di L. 2000:

Candeliero Michele — Palunta Vincenzo — Ruffolo Antonio — Campochiare Corrado — Ciatti Luigi — Paravan Antonio — Molinari Pietro — Raffaldi Francesco.

Con R. decreto dell' 8 luglio 1904:

Carulli Luigi — Borlenghi anacleto — Dongilli Giuseppe, ufficiali di scrittura di 1ª classe nell'amministrazione militare, sono nominati ufficiali di scrittura di 5ª classe nelle Intendenze, con lo stipendio annuo di L. 1500, a decorrere dal 1° agosto 1904. (Con riserva di anzianità).

Fontana Teodoro, vice segretario di ragioneria di 1ª classe — Feriozzi Giuseppe, id. id. — Pece Luigi, id. di 3ª id. — Patuzzi Gaetano, ufficiale di scrittura di 1ª id. — Ganelli Dioligi, vice segretario di ragioneria di 2ª id. — Polacci Pietro, ufficiale di scrittura di 1ª id. — D'Alò Francesco, vice segretario di ragioneria di 3ª id. — Cocchi Cesare, ufficiale di scrittura, di 3ª id. — Inverno Vincenzo, vice segretario di ragioneria di 1ª id. — Rizzetto Vincenzo Silvio, id. id., sono nominati segretari di ragioneria di 3ª classe, coll'annuo stipendio di L. 3000, a decorrere dal 1° agosto 1904.

Direzione Generale del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 17 agosto in lire 100.00.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

16 agosto 1904.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	103,71 94	101,71 94	103 20 85
4 % *netto*	103 52 50	101 52 50	103,01 41
3 1/2 % *netto*	101,46 20	99,71 20	101 01 50
3 % *lordo*	73,45	72,25	72,54 18

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso per titoli a cattedre di agraria e computisteria agraria ed estimo nei RR. istituti tecnici.

È aperto in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, un concorso per titoli a cinque posti di professore reggente

di agraria e computisteria agraria ed estimo nei RR. istituti tecnici, con lo stipendio di annue L. 2200.

Chi voglia prender parte al concorso dovrà presentare al Ministero (Divisione per l'istruzione secondaria tecnica) non più tardi del 10 settembre 1904, la domanda in carta bollata da L. 1,20 e i seguenti documenti:

1° Titolo di abilitazione conseguito in un pubblico istituto (a norma dell'art. 1 del R. decreto 8 novembre 1901, n. 470) accompagnato dallo specchietto dei voti ottenuti negli esami, o di abilitazione definitiva conseguita per titoli (a norma dell'art. 3 del R. decreto 8 marzo 1903, n. 134);

2° Fede di nascita;

3° Certificato medico, debitamente legalizzato, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da ogni imperfezione fisica atta ad impedire il pieno ed efficace adempimento dei doveri di insegnante;

4° Certificato negativo di penalità;

5° Certificato di specchiata moralità;

6° Certificato di cittadinanza italiana, salvo i casi di dispensa di cui all'art. 225 della legge 13 novembre 1859, n. 3725;

7° Cenno riassuntivo, in carta semplice, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

8° Elenco, in carta semplice, di tutti i documenti uniti alla domanda.

Ai documenti citati, i concorrenti potranno aggiungere tutti quei titoli scientifici o scolastici che crederanno opportuni e le pubblicazioni. Le opere manoscritte sono escluse.

I certificati di cui ai nn. 3, 4 e 5 dovranno essere di data posteriore al 15 agosto 1904.

Sono dispensati dal presentare i certificati 4, 5 e 6 i concorrenti che hanno già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni dello Stato.

Non sarà ammesso al concorso chi al 1° ottobre 1904 avrà superato l'età di 40 anni, a meno che si tratti di persona che trovisi in servizio attivo nelle Amministrazioni dello Stato con diritto alla pensione, oppure che abbia già prestato servizio governativo, utile per la pensione, per un tempo non inferiore alla eccedenza sui 40 anni.

Saranno dichiarati eleggibili per gli effetti del presente concorso i primi cinque concorrenti classificati dalla Commissione giudicatrice, e a loro saranno conferiti, per ordine di merito, i posti di ruolo, a mano a mano che si renderanno vacanti durante gli anni scolastici 1904-905 e 1905-906.

La Commissione giudicatrice, designando i cinque vincitori del concorso, formerà con gli altri meglio classificati una seconda graduatoria di non oltre otto candidati, nella quale il Ministero sceglierà, per ordine di merito, gl'insegnanti cui affidare incarichi fuori ruolo e con rimunerazione nei corsi completi ordinari od aggiunti sino all'apertura di un nuovo concorso.

Chi, giunto il suo turno per la nomina, non accetterà entro cinque giorni la residenza offertagli o non vi si recherà effettivamente entro quindici, s'intenderà decaduto definitivamente da ogni diritto derivante dal presente concorso.

I concorrenti prescelti, per ottenere la nomina, dovranno rinunziare a qualunque altro ufficio, riservandosi il Ministero di giudicar caso per caso se potranno godere dei beneficî consentiti dalla legge 19 luglio 1862, n. 722, sul cumulo degli impieghi, subordinatamente alla disposizione contenuta dall'articolo 3 (ultimo capoverso) della legge 12 luglio 1900, n. 259.

Coloro che furono assunti in servizio senza prova di concorso, quali incaricati con retribuzione dovranno partecipare a questa gara ed ottenere il collocamento almeno nella seconda graduatoria per potere aspirare alla conferma nell'incarico per l'anno scolastico venturo.

Non si terrà conto alcuno delle domande che giungeranno al Ministero dopo il 15 settembre 1904, o che non saranno accompagnate da tutti i documenti richiesti, nè di quelle corredate da qualche documento irregolare o incompleto.

Roma, 6 agosto 1904.

Il Ministro
ORLANDO.

Concorso per titoli a cattedre di diritto e legislazione rurale nei RR. istituti tecnici.

È aperto in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, un concorso per titoli a quattro posti di professore reggente di diritto e legislazione rurale nei RR. istituti tecnici, con lo stipendio di annue L. 2200.

Chi voglia prender parte al concorso dovrà presentare al Ministero (Divisione per l'istruzione secondaria tecnica), non più tardi del 15 settembre 1904, la domanda in carta bollata da L. 1,20 e i seguenti documenti:

1° Titolo di abilitazione conseguito in un pubblico istituto (a norma dell'art. 1 del R. decreto 8 novembre 1901, n. 470), accompagnato dallo specchietto dei voti ottenuti negli esami, o di abilitazione definitiva conseguita per titoli (a norma dell'art. 3 del R. decreto 8 marzo 1903, n. 134);

2° Fede di nascita;

3° Certificato medico, debitamente legalizzato, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da ogni imperfezione fisica atta ad impedire il pieno ed efficace adempimento dei doveri di insegnante;

4° Certificato negativo di penalità;

5° Certificato di specchiata moralità;

6° Certificato di cittadinanza italiana, salvo i casi di dispensa di cui all'art. 225 della legge 13 novembre 1859, n. 3725;

7° Cenno riassuntivo, in carta semplice, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

8° Elenco, in carta semplice, di tutti i documenti uniti alla domanda.

Ai documenti citati, i concorrenti potranno aggiungere tutti quei titoli scientifici o scolastici che crederanno opportuni e le pubblicazioni. Le opere manoscritte sono escluse.

I certificati di cui ai nn. 3, 4 e 5 dovranno essere di data posteriore al 15 agosto 1904.

Sono dispensati dal presentare i certificati 4, 5 e 6 i concorrenti che hanno già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni dello Stato.

Non sarà ammesso al concorso chi al 1° ottobre 1904, avrà superato l'età di 40 anni a meno che si tratti di persona che trovisi in servizio attivo nelle Amministrazioni dello Stato con diritto alla pensione, oppure che abbia già prestato servizio governativo utile per la pensione per un tempo non inferiore alla eccedenza sui 40 anni.

Saranno dichiarati eleggibili per gli effetti del presente concorso i primi quattro concorrenti classificati dalla Commissione giudicatrice e a loro saranno conferiti, per ordine di merito, i posti di ruolo, a mano a mano che si renderanno vacanti durante gli anni scolastici 1904-905 e 1905-906.

La Commissione giudicatrice, designati i quattro vincitori del concorso, formerà con gli altri meglio classificati una seconda graduatoria di non oltre otto candidati, nella quale il Ministero sceglierà per ordine di merito gl' insegnanti cui affidare incarichi fuori ruolo e con rimunerazione nei corsi completi ordinari od aggiunti sino alla apertura di un nuovo concorso.

Chi, giunto il suo turno per la nomina, non accetterà entro cinque giorni la residenza offertagli, o non vi si recherà effettivamente entro quindici, s' intenderà decaduto definitivamente da ogni diritto derivante dal presente concorso.

I concorrenti prescelti, per ottenere la nomina, dovranno rinunziare a qualunque altro ufficio, riservandosi il Ministero di giudicare caso per caso se potranno godere dei beneficî consentiti

dalla legge 19 luglio 1862, n. 722, sul cumulo degli impieghi, subordinatamente alla disposizione contenuta nell'art. 3 (ultimo capoverso) della legge 12 luglio 1900, n. 259.

Coloro che furono assunti in servizio senza prova di concorso, quali incaricati con retribuzione, dovranno partecipare a questa gara ed ottenere il collocamento almeno nella seconda graduatoria, per potere aspirare alla conferma nell'incarico per l'anno scolastico venturo.

Non si terrà conto alcune delle domande che giungeranno al Ministero dopo il 15 settembre p. v. o che non saranno accompagnate da tutti i documenti richiesti, nè di quelle corredate da qualche documento irregolare o incompleto.

Roma, 6 agosto 1904.

Il Ministro
ORLANDO

Concorso per titoli a cattedre di economia politica, statistica e scienza della finanza nei RR. istituti tecnici.

È aperto in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, un concorso per titoli a sei posti di professore reggente di economia politica, statistica e scienza della finanza nei RR. istituti tecnici, con lo stipendio di annue L. 2200.

Chi voglia prender parte al concorso dovrà presentare al Ministero (Divisione per l'istruzione secondaria tecnica) non più tardi del 15 settembre p. v., la domanda in carta bollata da L. 1,20 e i seguenti documenti:

1° Titolo di abilitazione conseguita in un pubblico istituto (a norma dell'art. 1 del R. decreto 8 novembre 1901, n. 470) accompagnato dallo specchietto dei punti ottenuti negli esami, o di abilitazione definitiva conseguita per titoli (a norma dell'art. 3 del R. decreto 8 marzo 1903, n. 134);

2° Fede di nascita;

3° Certificato medico debitamente legalizzato, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da ogni imperfezione fisica atta ad impedire il pieno ed efficace adempimento dei doveri d'insegnante;

4° Certificato negativo di penalità;

5° Certificato di specchiata moralità;

6° Certificato di cittadinanza italiana, salvo i casi di dispensa di cui all'art. 225 della legge 13 novembre 1859, n. 3725;

7° Cenno riassuntivo, in carta semplice, degli studî fatti e della carriera didattica percorsa;

8° Elenco, in carta semplice, di tutti i documenti uniti alla domanda.

Ai documenti citati i concorrenti potranno aggiungere tutti quei titoli scientifici o scolastici che crederanno opportuni e le pubblicazioni. Le opere manoscritte sono escluse.

I certificati di cui ai nn. 3, 4 e 5 dovranno essere di data posteriore al 15 agosto 1904.

Sono dispensati dal presentare i certificati 4, 5 e 6 i concorrenti che hanno già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni dello Stato.

Non sarà ammesso al concorso chi al 1° ottobre 1904 avrà superato l'età di 40 anni, a meno che si tratti di persona che trovisi in servizio attivo nelle Amministrazioni dello Stato con diritto alla pensione, oppure che abbia già prestato servizio governativo, utile per la pensione, per un tempo non inferiore alla eccedenza sui 40 anni.

Saranno dichiarati eleggibili per gli effetti del presente concorso i primi sei concorrenti classificati dalla Commissione giudicatrice e a loro saranno conferiti per ordine di merito i posti di ruolo, a mano a mano che si renderanno vacanti durante gli anni scolastici 1904-905 e 1905-906.

La Commissione giudicatrice, designati i sei vincitori del concorso, formerà con gli altri meglio classificati una seconda graduatoria di non oltre otto candidati, nella quale il Ministero sceglierà per ordine di merito gl'insegnanti cui affidare incarichi fuori ruolo e con rimunerazione nei corsi completi ordinari od aggiunti sino all'apertura di un nuovo concorso.

Chi, giunto il suo turno per la nomina, non accetterà entro cinque giorni la residenza offertagli o non vi si recherà effettivamente entro quindici, s'intenderà decaduto definitivamente da ogni diritto derivante dal presente concorso.

I concorrenti prescelti, per ottenere la nomina, dovranno rinunziare a qualunque altro ufficio, riservandosi il Ministero di giudicare caso per caso se potranno godere dei beneficî consentiti dalla legge 19 luglio 1862, n. 722, sul cumulo degli impieghi, subordinatamente alla disposizione contenuta nell'art. 3 (ultimo capoverso) della legge 12 luglio 1900, n. 259.

Coloro che furono assunti in servizio senza prova di concorso, quali incaricati con retribuzione, dovranno partecipare a questa gara ed ottenere il collocamento almeno nella 2ª graduatoria per potere aspirare alla conferma nell'incarico per l'anno scolastico venturo.

Non si terrà conto alcuno delle domande che giungeranno al Ministero dopo il 15 settembre 1904 e che non saranno accompagnate da tutti i documenti richiesti, nè di quelle corredate da qualche documento irregolare o incompleto.

Roma, 6 agosto 1904.

Il Ministro
ORLANDO.

Concorso per titoli a cattedre di discipline nautiche nei RR. istituti nautici.

È aperto in Roma presso il Ministero della pubblica istruzione, un concorso per titoli a sei posti di professore reggente di discipline nautiche nei RR. istituti nautici, con lo stipendio di annue L. 2200, cioè:

tre di attrezzatura, manovra navale e telegrafia marittima;

tre di geografia astronomica, astronomia nautica e trigonometria sferica.

Chi voglia prendere parte al concorso povrà presentare al Ministero (Divisione per l'istruzione secondaria tecnica) non più tardi del 10 settembre p. v. la domanda in carta bollata da L. 1,20 indicando a quali delle anzidette cattedre intende concorrere. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° Diploma di laurea, conseguito presso la R. scuola navale superiore di Genova, insieme con lo specchietto dei voti ottenuti nei singoli esami; oppure il diploma di abilitazione definitiva conseguita per titoli (a norma dell'articolo 3 del R. decreto 8 marzo 1903, n. 134);

2. Fede di nascita;

3. Certificato medico, debitamente legalizzato, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche che gl'impediscano il pieno ed efficace adempimento dei doveri d'insegnante;

4. Certificato negativo di penalità;

5. Certificato di specchiata moralità;

6. Certificato di cittadinanza italiana, salvo i casi di dispensa di cui all'articolo 225 della legge 13 novembre 1859 n. 3725;

7. Cenno riassuntivo, in carta semplice, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

8. Elenco, in carta semplice, di tutti i documenti uniti alla domanda.

Ai documenti citati i concorrenti potranno aggiungere tutti quei titoli scientifici o scolastici che crederanno opportuni e le pubblicazioni. Le opere manoscritte sono escluse.

I certificati di cui ai n. 3, 4 e 5 dovranno essere di data posteriore al 10 agosto 1904.

Sono dispensati dal presentare i certificati 4, 5 e 6 i concorrenti che hanno già un ufficio di ruolo in una delle amministrazioni dello Stato.

Non sarà ammesso al concorso chi al 1° ottobre 1904 avrà superato l'età di 40 anni, a meno che si tratti di persona che trovisi in servizio attivo nelle amministrazioni dello Stato con diritto alla pensione; oppure che abbia già prestato servizio governativo, utile per la pensione, per un tempo non inferiore alla eccedenza sui 40 anni.

Saranno dichiarati eleggibili per gli effetti del presente concorso i primi tre concorrenti classificati dalla competente Commissione giudicatrice, e a loro saranno conferiti i posti di ruolo a mano a mano che si renderanno vacanti durante gli anni scolastici 1904-905 e 1905-906.

Le Commissioni giudicatrici, designati i tre vincitori del concorso, formeranno con gli altri meglio classificati una seconda graduatoria di non oltre sei candidati, nella quale il Ministero sceglierà, per ordine di merito, gl'insegnanti cui affidare incarichi fuori ruolo e con rimunerazione nei corsi completi ordinari e aggiunti sino all'apertura di un nuovo concorso.

Chi, giunto il suo turno per la nomina, non accetterà entro cinque giorni la residenza offertagli o non vi si recherà effettivamente entro quindici, s'intenderà decaduto definitivamente da ogni diritto derivante dal presente concorso.

I concorrenti prescelti, per ottenere la nomina, dovranno rinunziare a qualunque altro ufficio, riservandosi il Ministero di giudicare caso per caso se potranno godere dei beneficî consentiti dalla legge 19 luglio 1862, n. 722, sul cumulo degli impieghi, subordinatamente alla disposizione contenuta nell'articolo 3 (ultimo capoverso) della legge 12 luglio 1900, n. 259.

Coloro che furono assunti in servizio senza prova di concorso, quali incaricati con retribuzione, dovranno partecipare a questa gara e ottenere il collocamento almeno nella seconda graduatoria per potere aspirare alla conferma nell'incarico per l'anno scolastico venturo.

Non si terrà conto alcuno delle domande che giungeranno al Ministero dopo il 10 settembre p. v. o che non saranno accompagnate da tutti i documenti richiesti, nè di quelle corredate da qualche documento irregolare o incompleto.

Roma, 6 agosto 1904.

Il Ministro
ORLANDO.

1

Concorso per titoli a cattedre di computisteria nelle RR. scuole tecniche.

È aperto in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, un concorso per titoli a venticinque posti di professore incaricato di computisteria, con lo stipendio di annue L. 1200, nelle RR. scuole tecniche ora esistenti.

Chi voglia prender parte al concorso dovrà presentare al Ministero (Divisione per l'istruzione secondaria tecnica) non più tardi del 10 settembre p. v. la domanda su carta bollata da L. 1,20 e i seguenti documenti:

1° Titolo di abilitazione conseguito in un pubblico istituto (a norma dell'art. 1 del R. decreto 8 novembre 1901, n. 470) accompagnato dallo specchietto dei voti ottenuti negli esami, od abilitazione definitiva conseguita per titoli (a norma dell'art. 3 del R. decreto 8 marzo 1903, n. 134);

2° Fede di nascita;

3° Certificato medico debitamente legalizzato, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da ogni imperfezione fisica atta ad impedire il pieno ed efficace adempimento dei doveri d'insegnante;

4° Certificato negativo di penalità;

5° Certificato di specchiata moralità;

6° Certificato di cittadinanza italiana, salvo i casi di dispensa di cui all'articolo 225 della legge 13 novembre 1859, n. 3725;

7° Elenco, in carta semplice, di tutti i documenti uniti alla domanda.

Ai documenti citati i concorrenti potranno aggiungere tutti quegli altri titoli che crederanno opportuni e le pubblicazioni. Le opere manoscritte sono escluse.

I certificati di cui ai nn. 3, 4 e 5 dovranno essere di data posteriore al 10 agosto 1904.

Sono dispensati dal presentare i certificati 4, 5 e 6 i concorrenti che hanno già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni dello Stato.

Non sarà ammesso al concorso chi al 1° ottobre 1904 avrà superato l'età di 40 anni, a meno che si tratti di persona che trovisi in servizio attivo nelle Amministrazioni dello Stato con diritto alla pensione, oppure che abbia già prestato servizio governativo, utile per la pensione, per un tempo non inferiore all'eccedenza sui 40 anni.

Saranno dichiarati eleggibili per gli effetti del presente concorso i primi venticinque concorrenti classificati dalla Commissione giudicatrice, e a loro saranno conferiti, per ordine di merito, i posti di ruolo a mano a mano che si renderanno vacanti durante gli anni scolastici 1904-905 e 1905-906.

La Commissione giudicatrice, designati i venticinque vincitori del concorso, formerà con gli altri meglio classificati una seconda graduatoria di non oltre venti candidati, nella quale il Ministero sceglierà, per ordine di merito, gl'insegnanti cui affidare incarichi fuori ruolo e con rimunerazione nei corsi completi ordinari ed aggiunti sino all'apertura di un nuovo concorso.

Chi, giunto il suo turno per la nomina, non accetterà entro cinque giorni la residenza offertagli o non vi si recherà effettivamente entro quindici, s'intenderà decaduto definitivamente da ogni diritto derivante dal presente concorso.

I concorrenti prescelti, per ottenere la nomina, dovranno rinunziare a qualunque altro ufficio, riservandosi il Ministero di giudicare caso per caso se potranno godere dei beneficî consentiti dalla legge 19 luglio 1862, n. 722, sul cumulo degli impieghi, subordinatamente alla disposizione contenuta nell'art. 3 (ultimo capoverso) della legge 12 luglio 1900, n. 259.

Le donne che fossero designate per la nomina non potranno essere assunte in servizio che nelle sole scuole tecniche le quali abbiano sezioni esclusivamente per le femmine.

Coloro che furono assunti in servizio senza prova di concorso quali incaricati con retribuzione, dovranno partecipare a questa gara ed ottenere il collocamento almeno nella seconda graduatoria per poter aspirare alla conferma nell'incarico per l'anno scolastico venturo.

Non si terrà conto alcuno delle domande che giungeranno al Ministero dopo il 10 settembre prossimo o che non saranno accompagnate da tutti i documenti richiesti nè di quelle corredate da qualche documento irregolare o incompleto.

Roma, 6 agosto 1904.

Il Ministro
ORLANDO.

1

Concorso per titoli a cattedre di scienze naturali nelle RR. scuole tecniche.

È aperto in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione un concorso per titoli a sei posti di professore incaricato di scienze naturali, con lo stipendio di annue L. 1200, nelle RR. scuole tecniche ora esistenti.

Chi voglia prender parte al concorso dovrà presentare al Ministero (Divisione per l'istruzione secondaria tecnica), non più tardi del 10 settembre p. v., la domanda in carta bollata da L. 1,20 e i seguenti documenti:

1° Titolo di abilitazione conseguito in un pubblico istituto (a norma dell'articolo 1 del R. decreto 8 novembre 1901, n. 470), accompagnato dallo specchietto dei voti ottenuti negli esami, od abilitazione definitiva conseguita per titoli (a norma dell'articolo 3 del R. decreto 8 marzo 1903, n. 134);

2° Fede di nascita;

3° Certificato medico, debitamente legalizzato, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da ogni imperfezione fisica atta ad impedire il pieno ed efficace adempimento dei doveri d'insegnante;

4° Certificato negativo di penalità;

5° Certificato di specchiata moralità;

6° Certificato di cittadinanza italiana, salvo i casi di dispensa di cui all'articolo 225 della legge 13 novembre 1859, numero 3725;

7° Elenco, in carta semplice, di tutti i documenti uniti alla domanda.

Ai documenti citati i concorrenti potranno aggiungere tutti quegli altri titoli che crederanno opportuni e le pubblicazioni. Le opere manoscritte sono escluse.

I certificati di cui al n. 3, 4 e 5 dovranno essere di data posteriore al 19 agosto 1904.

Sono dispensati dal presentare i certificati nn. 4, 5 e 6 i concorrenti che hanno già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni dello Stato.

Non sarà ammesso al concorso chi al 1° ottobre 1904 avrà superato l'età di 40 anni, a meno che si tratti di persona che trovisi in servizio attivo nelle Amministrazioni dello Stato con diritto alla pensione, oppure che abbia già prestato servizio governativo, utile per la pensione, per un tempo non inferiore alla eccedenza sui 40 anni.

Saranno dichiarati eleggibili per gli effetti del presente concorso i primi sei concorrenti classificati dalla Commissione giudicatrice e a loro saranno conferiti, per ordine di merito, i posti di ruolo, a mano a mano che si renderanno vacanti durante gli anni scolastici 1904-905 e 1905-905.

La Commissione giudicatrice, designati i sei vincitori del concorso, formerà con gli altri meglio classificati una seconda graduatoria di non oltre dieci candidati, nella quale il Ministero sceglierà, per ordine di merito, gl'insegnanti cui affidare incarichi fuori ruolo e con rimunerazione nei corsi completi ordinari ed aggiunti sino all'apertura di un nuovo concorso.

Chi, giunto il suo turno per la nomina, non accetterà entro cinque giorni la residenza offertagli o non vi si recherà effettivamente entro quindici, s'intenderà decaduto definitivamente da ogni diritto derivante dal presente concorso.

I concorrenti prescelti, per ottenere la nomina, dovranno rinunziare a qualunque altro ufficio, riservandosi il Ministero di giudicare caso per caso se potranno godere dei benefici consentiti dalla legge 19 luglio 1862, n. 722, sul cumulo degli impieghi, subordinatamente alla disposizione contenuta nell'art. 3 (ultimo capoverso) della legge 12 luglio 1900, n. 259.

Le donne che fossero designate per la nomina non potranno essere assunte in servizio che nelle sole scuole tecniche le quali abbiano sezioni esclusivamente per le femmine.

Coloro che furono assunti in servizio senza prova di concorso, quali incaricati con retribuzione, dovranno partecipare a questa gara e ottenere il collocamento almeno nella seconda graduatoria per potere aspirare alla conferma nell'incarico per l'anno scolastico venturo.

Non si terrà conto alcuno delle domande che giungeranno al Ministero dopo il 10 settembre prossimo o che non saranno accompagnate da tutti i documenti richiesti, nè di quelle corredate da qualche documento irregolare o incompleto.

Roma, 6 agosto 1904.

Il Ministro
ORLANDO.

IL MINISTRO

Veduta la legge 12 giugno 1904, n. 253;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di paleografia e diplomatica nella R. Università di Palermo.

I concorrenti dovranno far pervenire le domande di ammissione in carta legale da L. 1,20 al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 15 dicembre 1904.

Non sarà tenuto conto delle istanze che pervengano dopo quel giorno, anche se presentate in tempo alle autorità scolastiche locali o agli uffici postali o ferroviari.

Con la domanda ciascun candidato dovrà inviare:

a) un'esposizione della sua vita scientifica, contenente la specificazione di tutti i suoi titoli e delle sue pubblicazioni, con l'indicazione dei principali risultati ottenuti;

b) i titoli e le pubblicazioni predette, queste ultime, possibilmente, in numero di copie non minore di 5, per farne la distribuzione ai termini prescritti dal regolamento;

c) un elenco dei titoli e delle pubblicazioni medesime in carta libera ed in numero di sei esemplari.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento governativo, debbono inoltre presentare il certificato penale in data non anteriore al 15 novembre 1904.

Non sono ammessi i lavori manoscritti e non saranno accettate pubblicazioni o parte di esse che giungano al Ministero dopo la scadenza del concorso.

Roma, 9 agosto 1904.

Il Ministro
ORLANDO.

Concorso ad un posto di alunno nella scuola di archeologia presso la R. Università degli studi di Roma.

Con le norme stabilite dal R. decreto 23 luglio 1896, n. 412, è bandito un concorso ad un posto di alunno della scuola di archeologia presso la R. Università degli studi di Roma, per un triennio, con l'assegno annuo di L. 1800.

I concorrenti dovranno presentare a questo Ministero (Divisione II) la domanda d'ammissione al concorso, su carta bollata da L. 1,20, corredata della laurea in lettere o del certificato di cittadinanza italiana.

Il termine per presentare le domande d'ammissione è fissato a tutto il 15 ottobre venturo.

Gli ammessi al concorso dovranno sostenere prove orali e scritte in una delle discipline archeologiche (antichità ed epigrafia romana, antichità ed epigrafia greca, archeologia dell'arte) a loro scelta e dimostrare di conoscere bene la lingua francese e tedesca.

Oltre il posto predetto non ne sarà concesso alcun altro, anche se trattisi di giovani dichiarati idonei dalla Commissione esaminatrice e classificati immediatamente dopo il vincitore del concorso.

Con altro avviso sarà fissato il giorno in cui gli esami avranno luogo. Nella domanda il concorrente dovrà indicare il suo domicilio.

Roma, 12 agosto 1904.

Il Ministro
ORLANDO.

IL MINISTRO DEL TESORO
INTERIM DELLE FINANZE

Veduto il regolamento per il personale degli uffici finanziari e per l'ordinamento degli uffici direttivi approvato con R. decreto 29 agosto 1897, n. 512, e modificato con R. decreto 21 aprile 1901, n. 153;

Determina:

Art. 1.

È aperto il concorso per esami a n. 40 posti di volontario nell'Amministrazione governativa del dazio consumo di Napoli e Roma che avrà luogo, in quanto alle prove scritte, nei giorni 4 e 5 novembre p. v., presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Mi-

lano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia. Quelle orali avranno luogo in Roma nei giorni che saranno in seguito stabiliti.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, debitamente documentate in carta da bollo da lire una, dovranno non più tardi del 20 settembre a. c., essere trasmesse direttamente al Ministero delle finanze (Direzione Generale delle Gabelle), ovvero presentate agli intendenti di finanza, che ne cureranno la sollecita spedizione al Ministero, di mano in mano che saranno loro pervenute.

In esse gli aspiranti dovranno designare la sede, fra quelle indicate nell'articolo precedente, presso cui intendono sostenere le prove scritte, obbligarsi a raggiungere a proprie spese tanto l'una quanto l'altra residenza di Napoli e Roma, nel caso di riuscita nel concorso e di conseguente nomina a volontario, e dimostrare di avere mezzi sufficienti per prestare servizio gratuito durante il tempo del volontariato.

Art. 3.

I documenti da porsi a corredo delle domande sono:

a) Fede di nascita da cui risulti che l'aspirante non ha meno di diciotto anni e non più di venticinque anni compiuti di età;

b) Certificato dello stato civile da cui risulti che l'aspirante è celibe o vedovo senza prole;

c) Diploma di licenza del ginnasio o delle scuole tecniche. I titoli equipollenti non sono ammessi;

d) Certificato di cittadinanza italiana;

e) Certificato di non incorsa penalità;

f) Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha la sua residenza:

g) Certificato di sana e robusta costituzione fisica, da cui risulti specificatamente che l'aspirante è esente in modo assoluto da qualsiasi imperfezione deformità o difetto fisico; tale certificato deve essere rilasciato da un sanitario militare o da un medico provinciale o, in difetto e per giustificata circostanza, da un medico condotto comunale.

I certificati di cui alle lettere *b g* devono essere di data posteriore, e quelli di cui alle lettere *d e f* devono essere di data non anteriore, di oltre due mesi a quella del presente decreto.

I titoli di studio devono essere prodotti in originale.

Nel caso non siano stati rilasciati ancora i diplomi originali, si potrà supplire con certificati delle competenti autorità scolastiche debitamente legalizzati.

Art. 4.

I requisiti prescritti per l'ammissibilità al concorso dovranno essere posseduti dagli aspiranti nel periodo di tempo che intercede fra la data del presente decreto ed il 20 settembre corrente anno in cui scade il termine fissato per la presentazione delle domande.

Art. 5.

I vincitori del concorso verranno nominati al posto di volontario di mano in mano che lo richiederanno i bisogni del servizio.

Roma, li 4 agosto 1904.

Il Ministro
L. LUZZATTI.

PROGRAMMA dell'esame di concorso pei posti di volontario dell'amministrazione del dazio di consumo di Napoli e di Roma.

1°. Prove scritte:

Parte I.

Componimento in lingua italiana

Parte II.

Formazione di un prospetto statistico, da servire anche come saggio di calligrafia.

Aritmetica elementare, compresa la regola del tre composta.

2.° Prova orale:

Parte I.

Statuto fondamentale del Regno

Principali avvenimenti della storia italiana dal 1821 a tutto il 1870.

Parte II.

Aritmetica elementare.

Parte III.

Nozioni elementari sulle leggi del dazio di consumo.

1.° Dazi governativi, addizionali e comunali;

2.° Classificazione dei comuni, e loro distinzione in chiusi ed aperti;

3.° Metodi generali di riscossione dei dazi di consumo;

4.° Riscossione dei dazi nei comuni chiusi. Importazione, transito, deposito, importazione temporanea. Esenzioni;

5.° Riscossione dei dazi nei comuni aperti;

6.° Contravvenzioni. Modo di accertarle.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

In un articolo sulla campagna presidenziale agli Stati Uniti, il *Journal des Débats* dice che essa segue il suo corso con quella solenne e quasi religiosa regolarità che caratterizza l'attività politica dei popoli anglosassoni. Ora essa è entrata nel terzo stadio. Conforme alle consuetudini, cioè, il sig. Roosevelt ed il giudice Parker hanno ricevuto ufficialmente i delegati del loro partito, hanno accettato pubblicamente la candidatura ed adottato solennemente il programma.

Ora, esaminando questi due programmi, il diario parigino osserva che è difficile di trovare tra di loro delle differenze profonde. Il giudice Parker e il presidente Roosevelt propongono per i vari problemi della politica interna ed estera delle soluzioni identiche. Essi vogliono egualmente assicurare agli Stati Uniti i benefici della pace sociale. Se il candidato democratico non contempla le modificazioni legislative che potrebbe imporre agli Stati del Sud la questione dei negri, ad ogni modo esso protesta formalmente contro il risveglio degli odii di razza e delle animosità di classe. D'accordo col suo avversario nel considerare che le leggi non forniscono al Governo ed alla giustizia poteri sufficienti contro i *trusts*, il candidato democratico si mostra più violento del suo concorrente repubblicano nel biasimare i recenti ammutinamenti operai nel Colorado.

Il loro programma economico, proseguono i *Débats*, è lo stesso. Tutti e due considerano indispensabile di conservare il tipo aureo, impossibile di abbandonare la dottrina protezionista, ma necessario di attenuarne i rigori. « Si riordinerà la tariffa doganale, se ne sarà provato il bisogno; ma questo riordinamento, dichiara il Presidente Roosevelt, non sarà fatto che da protezionisti ». « Una revisione dei diritti è necessaria, proclama il giudice Parker, ma è poco probabile che il loro ribasso possa essere proposto nella prossima sessione del Congresso ».

Nel campo della politica estera poi, l'accordo è ancora più completo. Il giudice Parker condanna le esagerazioni degli *sciovinisti*. Il Presidente Roosevelt ha manifestato gli stessi sentimenti. « Noi ricercheremo la pace e l'armonia, dice esso, perchè la pace è un bene dal punto di vista morale come dal punto di vista materiale ». D'accordo nell'imporre all'attività della loro nazione il rispetto dei diritti altrui, i due candidati non lo sono meno nell'affermare la loro devozione alla causa della marina americana e alla dottrina di Monroe.

Tra i due programmi, conchiude il diario parigino, tra i due personaggi che li espongono e che forse li realizzeranno, l'osservatore straniero non iscopre delle disuguaglianze radicali, ma soltanto delle differenze di gradi.

Un cambiamento profondo nell'orientazione della politica interna od esterna degli Stati Uniti non è in giuoco. Bisognerà cercare altrove l'interesse di questa campagna presidenziale.

* * *

Scrivono da Londra:

« L'arrivo della missione britannica a Lhassa, la città misteriosa situata nella regione più inaccessibile dell'Asia centrale, suscita in Inghilterra il più vivo interesse. Infatti, a parte ogni considerazione di ordine politico, è un avvenimento assai interessante. Sono già 58 anni che gli ultimi bianchi visitarono Lhassa, e furono l'abate Huc e il padre lazzarista Gabet, i quali percorsero le strette vie del capoluogo del buddismo. Dopo l'espulsione da Lhassa di questi due missionari, misura dovuta agli intrighi dell'*amban* cinese, soltanto alcuni agenti del Governo delle Indie poterono penetrare nella capitale tibetana.

« La Cina esercita sul Tibet una vaga sovranità. È però giusto constatare che l'*amban* attuale si mostra assai ben disposto verso la missione britannica.

« Dopo il 1812, data della visita del celebre esploratore Thomas Manning, nessun inglese ha più messo il piede a Lhassa. Non c'è bisogno di far risaltare che tanto il Governo delle Indie quanto quello della Russia hanno sempre dovuto preoccuparsi della situazione a Lhassa, poichè la influenza potente che esercita sopra quei milioni di devoti asiatici la gerarchia tibetana è una cosa tutt'altro che trascurabile. È dunque facile comprendere come la città interdetta sia stata da lungo tempo l'oggetto degli intrighi complicati e tradizionalmente inseparabili dalla politica asiatica.

« In quanto alla situazione attuale bisogna tenere presente che la Gran Brettagna si è impegnata formalmente dinanzi alla Russia, come ebbe a dichiarare il ministro delle Indie alla Camera, a non annettersi il Tibet, a non stabilirvi un protettorato, a non impadronirsi della direzione della sua amministrazione interna fino a che nessun'altra Potenza non cerchi di intervenire negli affari tibetani. Tutto dipende oramai dalla piega che andranno assumendo le trattative coi lama. In Inghilterra si spera che queste potranno arrivare a buon punto abbastanza presto ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re è giunto iermattina a Valdieri alle 7,45, in automobile. Venne ossequiato dalle autorità. Sua Maestà quindi partì per la reale palazzina di San Giacomo d' Entraque. Ieri ebbe luogo la prima partita di caccia.

Le LL. AA. RR. le Principessine Jolanda Margherita e Mafalda, accompagnate dal dott. comm. Quirico, sono partite ieri alle 10,30 da Racconigi per Sant'Anna di Valdieri.

S. E. il presidente del Consiglio, on. Giolitti, giunto ieri a Torino, è ripartito stamane alle 9,15 per Cavour.

La Missione ottomana. — È giunta ieri, nel pomeriggio, a Venezia la Missione inviata da S. M. il Sultano per presentare i doni a S. M. il Re d'Italia.

La Missione è discesa all'*Hôtel Danieli.*

Ospite illustre. — È giunto stamane a Genova colla famiglia il Principe di Hohenzollern. S' imbarcherà per la Cina.

All' Esposizione di Saint-Louis. — Domani, come fu annunziato, partirà da Napoli per New-York il piroscafo *Liguria*, noleggiato dal Governo, per l'imbarcazione dei deputati che si recheranno all'Esposizione di Saint-Louis.

I deputati che partiranno sono gli onorevoli Di San Giuliano, Brunialti, Rizzetti, Lucernari, d'Andrea, Sinibaldi, Di Bugnano, Zainy, Ciccotti, Bracci, Mezzanotte, De Nava, Cerruti, Spada, Compans, Sili e Vollaro De Lieto.

Un congresso. — Il Congresso matematico internazionale testè tenutosi ad Heidelberg ha proclamato Roma sede del prossimo congresso che si terrà nel 1908.

Trasporto funebre. — La salma dell'ex ambasciatore di Spagna presso il Vaticano, Guttierez de Aguera, è giunta ieri a Genova da Levico, ed è stata trasportata al Camposanto di Staglieno, ove sarà tumulata provvisoriamente in attesa di partire per la Spagna.

Il feretro era accompagnato dal sig. Aguera, figlio del defunto, e dal console generale di Spagna a Genova.

Galleria Borghese. — La R. Galleria Borghese, a Villa Umberto I, resterà chiusa al pubblico dal 19 al 29 corr. per alcuni restauri da eseguirsi nell'interno dell'edifizio.

Marina militare. — La R. nave-scuola *Flavio Gioia* si è ancorata ieri nel pomeriggio a Tunisi. La R. nave *Euridice* è giunta a Corinto.

Servizio telefonico. — Le comunicazioni telefoniche fra Torino e Parigi sono interrotte.

Movimento commerciale. — Il giorno 13 corr. nel porto di Genova furono caricati 915 carri, di cui 404 di carbone per i privati e 73 di grano per l'interno.

Ne furono scaricati 241, dei quali 184 per imbarco.

Marina mercantile. — Da Teneriffa ha proseguito per Genova il giorno 15 il *Venezuela*, della Veloce; e da Las Palmas pure per Genova il *Città di Milano*, della stessa Società. Da Santos è partito per l'Italia il *Savoja*, pure della Veloce. Proveniente dall'Australia è giunta ieri a Falmouth la nave-scuola *Sant'Erasmo*, della N. G. I. Da Bombay è partito per Genova il *D. Balduino*, della stessa Società.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

CE-FU, 15. — Alcune giunche qui giunte videro cinque navi da guerra e sette controtorpediniere che ritornavano a Port-Arthur la notte del 10 corrente.

I profughi giunti a bordo delle giunche riferiscono che i giapponesi hanno occupato le colline di Lao-te-chan e di Seu-chi-djou, a due o tre miglia a nord della fortezza.

L'attacco generale della piazza-forte dalla parte di terra e di mare è cominciato oggi.

Le navi giapponesi hanno cominciato il bombardamento alle ore quattro di stamane

LIAO-YANG, 15. — Gli avamposti giapponesi che occupavano Houng-miao-tzou, ricacciando gli avamposti russi, si sono avvicinati a Pen-si-hou, ove avvengono continuamente scaramuccie con scambio di cannonate attraverso la valle del Tai-tsé.

I giapponesi si trovano ad una ventina di *verste* al di sotto di An-chan-tchau e sembra che occupino le posizioni da loro conquistate nei combattimenti del 31 luglio e del 1° corrente all'est, lasciando soltanto sguarnite le posizioni sud, che sono però sorvegliate da sentinelle.